

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VACCARO, SALATI, FORTUNATI, PIOVANO, GRANATA, PESENTI, MAMMUCARI, FABIANI e VERGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Modifica dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo alla composizione dei Consigli di amministrazione delle Università

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione attuale dell'istruzione superiore in Italia è tale da richiedere profonde innovazioni negli ordinamenti e negli stessi indirizzi didattici. Autorevole conferma di questa tesi è venuta dalla relazione della Commissione d'indagine sulla scuola, che ha da poco portato a termine i propri lavori. Va, però, qui fatta un'altra osservazione: alcune questioni hanno carattere di tale urgenza da richiedere subito la nostra attenzione, proprio come primo avvio alle riforme e al rinnovamento degli ordinamenti delle Università italiane.

Il disegno di legge, che abbiamo l'onore di presentare, affronta, infatti, un punto particolare, certo, ma di estrema importanza: la riforma della composizione dei Consigli di amministrazione. Esso va considerato non in sé stesso, ma come efficiente contributo, in un delicato settore, per la realizzazione del principio dell'autonomia delle Università, che è l'elemento a cui ogni provvedimento di riforma deve ispirarsi, giacché solo rendendo effettivamente operante l'autonomia, gli Atenei possono adeguata-

mente svilupparsi e rispondere alle esigenze del Paese.

Certo, il problema dell'autonomia è estremamente complesso, perchè può avere giusta soluzione solo se si riesce ad armonizzare l'autogoverno degli Atenei — condizione indispensabile, come già abbiamo notato, per un moderno sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica — con le esigenze e le prospettive aperte dallo sviluppo dell'intera società nazionale a tutti i livelli.

Questo significa che l'attuazione dell'autonomia implica al contempo superamento di particolarismi, squilibri, favoritismi. Ottenere ciò, a nostro parere, è possibile solo se vi è una partecipazione sempre più attiva di coloro che nell'Università e dell'Università vivono, al governo dell'Università stessa. Diviene quindi necessario dare a chi partecipa alla vita degli Atenei responsabilità più ampie e più precise, ma bisogna al contempo assicurare la pubblicità dei bilanci, di tutti i deliberati e delle loro motivazioni, in modo che tutti siano effettiva-

mente in grado di partecipare alla direzione delle Università.

Il presente disegno di legge si muove appunto in questa direzione. La sua approvazione, che non implica alcun onere per lo Stato, rappresenta una prima indicazione della volontà di questa IV legislatura di affrontare i problemi dell'Università.

In concreto, noi proponiamo una nuova formulazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, attualmente in vigore. Nel testo da noi proposto, il Consiglio di amministrazione delle Università e degli Istituti superiori viene ad essere composto dal Rettore o Direttore (che lo presiede), dall'Intendente di finanza, dal rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, dal Direttore amministrativo, da tre membri designati rispettivamente dagli Enti locali: Regione, Provincia e Comune, e da 9 membri rispettivamente

eletti dai professori universitari di ruolo, dai professori incaricati, dagli assistenti e dagli studenti.

Il nostro disegno di legge prevede infine una larga pubblicità delle deliberazioni, dei bilanci delle Facoltà e degli Istituti e degli atti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Rispetto alle norme in vigore, il Consiglio di amministrazione verrebbe cioè sostanzialmente ad avere una base elettiva, là dove attualmente i professori che ne fanno parte sono designati dai Presidi delle Facoltà, mentre ne sono esclusi i rappresentanti dei professori incaricati, degli assistenti e degli studenti, anche se queste categorie sono forze che possono e debbono apportare il loro indispensabile contributo in maniera sempre più ampia per lo sviluppo e il funzionamento democratico delle Università.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delle Università e degli Istituti superiori statali e delle Università o Istituti superiori che fruiscono dei contributi dello Stato, è composto:

- a) dal rettore o direttore, che lo presiede;
- b) da tre professori universitari di ruolo;
- c) da due professori incaricati;
- d) da un assistente ordinario;
- e) da tre studenti;
- f) da tre rappresentanti designati rispettivamente dalla Regione, dalla Provin-

cia e dal Comune in cui ha sede l'Università o Istituto superiore;

g) dal direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario;

h) dall'intendente di finanza della provincia e dal rappresentante del Ministro.

I membri del Consiglio di amministrazione, di cui alle lettere b), c) e d), sono eletti secondo le seguenti modalità: i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti, in ciascuna Facoltà, separatamente e con voto segreto eleggono un rappresentante delle rispettive categorie.

I rappresentanti così designati provvedono a loro volta ad eleggere separatamente e con voto segreto i consiglieri di Amministrazione attribuiti alle rispettive categorie.

I consiglieri rappresentanti degli studenti vengono eletti dai dirigenti il loro organismo rappresentativo con votazione segreta e con modalità che garantiscano la presenza delle minoranze nel Consiglio di amministrazione.

Viene data pubblicità mediante esposizione in apposito albo per 60 giorni ai deliberati del Consiglio di amministrazione, nonché alle relative motivazioni, ed ai verbali delle riunioni. Devono altresì essere resi pubblici i bilanci analitici delle Università e Istituti superiori di istruzione.

Uno dei due professori incaricati, di cui alla lettera c) del secondo comma del presente articolo, sarà sostituito da un professore aggregato, eletto, con le modalità di cui sopra, dagli appartenenti al medesimo ruolo, non appena questo sarà istituito e le singole Università, nelle quali si dovrà procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione, avranno nel loro organico non meno di cinque professori aggregati.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore, e dura in carica un biennio. I componenti possono essere riconfermati ».